CONCERNENTE DISPOSIZIONE A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DELL'AUTUNNO 1882 NELLE PROVINCIE VENETE E LOMBARDE

Art. 1

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 10,000,000 per far fronte ai lavori di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e per concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consorziali, danneggiate dalle piene dell'autunno 1882.

I concorsi e sussidi a carico dello Stato, sia separatamente sia cumulativamente, sono fissati nella proporzione del cinquanta per cento, ed e' fatta facolta' al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

I lavori di cui sopra sono dichiarati di pubblica utilita'.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1883, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente disposizione a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1882 nelle provincie Venete e Lombarde
Estremi	Legge 27 dicembre 1882, n. 1147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1882

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-disposizione-a-favore-dei-danneggiati-dalle-inondazioni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it